

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2017 — Commissione europea/Repubblica ellenica**

(Causa C-320/15) <sup>(1)</sup>

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Articolo 4, paragrafi 1 e 3 — Trattamento secondario o trattamento equivalente)*

(2017/C 382/04)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Zavvos e E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Brodie e J. Kraehling, agenti)

**Dispositivo**

- 1) La Repubblica ellenica, non avendo garantito un trattamento secondario o un trattamento equivalente delle acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia e Galatista, il cui abitante equivalente è compreso tra 2 000 e 10 000, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008.
- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Commissione europea e la Repubblica ellenica sopportano le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 328 del 5.10.2015.

---

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki**

(Causa C-329/15) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Nozione di «aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali» — Obbligo per una società di capitali del settore energetico, detenuta interamente dallo Stato, di acquistare energia prodotta in cogenerazione con la produzione di calore)*

(2017/C 382/05)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Sąd Najwyższy

**Parti**

Ricorrente: ENEA S.A.

Convenuto: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

**Dispositivo**

L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una misura nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone ad alcune società sia private che pubbliche un obbligo di acquisto di energia elettrica derivante dalla cogenerazione non costituisce un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali.

<sup>(1)</sup> GU C 320 del 28.9.2015.

---

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 settembre 2017 — Commissione europea/Irlanda  
(Causa C-552/15) <sup>(1)</sup>**

**(Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Veicoli a motore — Noleggio o leasing di un veicolo a motore da parte di un soggetto residente in uno Stato membro presso un fornitore stabilito in un altro Stato membro — Tassa di immatricolazione — Pagamento dell'integralità della tassa al momento dell'immatricolazione — Condizioni di rimborso della tassa — Proporzionalità)**

(2017/C 382/06)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Wasmeier e J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, L. Williams e A. Joyce, agenti, assistiti da M. Collins, SC, S. Kingston e C. Daly, BL)

**Dispositivo**

- 1) L'Irlanda, imponendo l'obbligo di pagare in anticipo l'integralità della tassa di immatricolazione sui veicoli a motore applicabile in caso di immatricolazione definitiva, qualunque sia la durata limitata effettiva dell'utilizzo previsto in Irlanda di un veicolo che vi è importato, e anche nel caso in cui la durata temporanea del noleggio o del leasing sia stata precisamente stabilita e sia nota in anticipo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 56 TFUE.
- 2) L'Irlanda, astenendosi dal prevedere il pagamento di interessi al momento del rimborso della tassa di immatricolazione sui veicoli a motore e trattenendo la somma di EUR 500 a titolo di costi amministrativi sull'importo della tassa di immatricolazione da rimborsare, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 56 TFUE.
- 3) L'Irlanda è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 414 del 14.12.2015.

---